

Tabella ES. 6 – IMPRESE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE. Indicatori economici per gli anni 2001-2005
(milioni di euro)

DATI ECONOMICI E PRODUTTIVI	2001	2002	2003	2004	2005 (stime)
ACQUA					
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	3.372	3.456	3.636	3.781	3.907
Totale costi	3.847	3.962	4.137	4.282	4.463
<i>di cui costi del personale</i>	911	937	968	994	1.020
Risultato di esercizio	221	209	221	232	245
Investimenti	1.139	1.165	1.313	1.510	1.695
Totale addetti	22.702	23.020	23.089	23.210	23.649
Acqua erogata (000 mc)	4.872.635	5.062.668	5.265.174	5.450.822	5.648.007
Utenze acqua	10.323.653	10.684.981	11.093.674	11.453.252	12.110.104
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA					
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	1.650	1.380	1.363	1.369	1.333
<i>di cui ricavi per alienazione immobili e diritti reali</i>	232	199	196	195	189
Totale costi	2.416	2.450	2.482	2.534	2.566
di cui costi del personale	284	296	300	314	324
Risultato di esercizio	46	-135	-170	-200	-210
Investimenti	777	756	699	655	592
Totale addetti	7.088	7.364	7.190	7.093	6.986
ENERGIA					
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	1.774	1.893	2.141	2.398	2.768
Totale costi	2.125	2.248	2.401	2.586	2.801
<i>di cui costi del personale</i>	350	369	387	414	444
Risultato di esercizio	360	329	365	410	463
Investimenti	378	366	410	479	548
Totale addetti	8.403	8.504	8.691	8.794	8.994
Energia distribuita (MWh)	25.500.390	26.290.902	27.684.320	28.736.324	30.173.342
Utenze	4.102.983	4.280.927	4.426.563	4.554.000	4.691.000
FARMACIE					
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	1.014	1.037	1.116	1.234	1.300
Totale costi	991	1.019	1.098	1.157	1.200
<i>di cui costi del personale</i>	135	139	150	157	164
Risultato di esercizio	37	38	41	45	47
Investimenti	90	93	97	106	111
Totale addetti	3.543	3.540	3.499	3.500	3.550
numero prestazioni (000)	58.613	60.320	61.874	62.000	64.000

segue: Tabella ES. 6 – IMPRESE DI SERVIZIO PUBBLICO LOCALE. Indicatori economici per gli anni 2001-2005 (milioni di euro)

DATI ECONOMICI E PRODUTTIVI	2001	2002	2003	2004	2005 (stime)
GAS					
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	3.921	4.097	4.417	4.969	5.645
Totale costi	4.055	4.221	4.513	4.837	5.229
<i>di cui costi del personale</i>	340	353	373	395	422
Risultato di esercizio	244	250	277	308	340
Investimenti	289	284	320	364	410
Totale addetti	7.880	8.045	8.190	8.300	8.416
Volumi erogati (000 mc)	12.836.102	13.014.891	13.307.678	13.580.000	13.852.000
Utenze	7.159.001	7.280.457	7.420.851	7.615.000	7.767.000
IGIENE AMBIENTALE					
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	3.321	3.423	3.574	3.781	3.937
Totale costi	3.588	3.764	3.896	4.036	4.138
<i>di cui costi del personale</i>	1.310	1.358	1.399	1.452	1.488
Risultato di esercizio	103	97	111	127	134
Investimenti	548	537	554	680	750
Totale addetti	35.290	36.490	37.548	37.999	38.376
Raccolta (tonnellate/anno)	15.908.156	16.878.554	18.043.174	18.930.212	19.498.360
Tonnellate smaltite	18.157.855	19.120.221	20.706.748	21.645.797	22.403.589
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (*)					
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	4.136	4.246	4.399	4.550	4.700
Totale costi	4.740	4.864	5.021	5.180	5.400
<i>di cui costi del personale</i>	2.534	2.590	2.662	2.726	2.860
Risultato di esercizio	-163	-150	-135	-122	-114
Investimenti	905	915	1.027	1.179	1.290
Totale addetti	74.014	72.756	72.270	71.903	71.197
Km percorsi (migliaia)	1.334.599	1.373.302	1.417.343	1.451.899	1.480.937
Viaggiatori trasportati (migliaia)	4.504.168	4.604.915	4.687.946	4.785.000	4.808.925
TOTALE GENERALE					
Società di capitale	405	448	650	790	871
Totale ricavi delle vendite e prestazioni	19.188	19.533	20.646	22.082	23.591
Totale costi	21.762	22.529	23.547	24.613	25.797
<i>di cui costi del personale</i>	5.864	6.042	6.239	6.453	6.721
Risultato di esercizio	848	638	709	800	905
Investimenti	4.126	4.117	4.419	4.973	5.397
Totale addetti	158.920	159.719	160.478	160.800	161.168

(*) Nel settore Trasporto pubblico locale i ricavi delle vendite e prestazioni comprendono anche quelli relativi ai trasferimenti pubblici.

Fonte: CONFESERCENTI.

8.3 – I BILANCI DI COMPETENZA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

8.3.1 - Il bilancio di competenza dello stato

Risultati di sintesi accertamenti e impegni esercizio finanziario 2005

Alla fine dell'esercizio 2005, sulla base dei dati provvisori per gli accertamenti ed impegni al momento disponibili, la gestione di competenza ha concluso con un saldo netto da finanziare, pari alla differenza tra il totale delle entrate e delle spese finali, di milioni di euro 33.770.

I risultati provvisori della gestione di competenza 2005 a raffronto nel seguente prospetto con le risultanze del consuntivo 2004 mettono in luce più specificamente che il saldo netto da finanziare registra una forte espansione passando da 18.466 a 33.770 milioni di euro.

Per concludere, i saldi delle operazioni finali relativi agli accertamenti presentano un incremento pari a 1.885 milioni di euro; per gli impegni, invece, l'incremento è pari a 17.189 milioni di euro.

Nei due successivi paragrafi si forniscono dettagliate specificazione sull'andamento degli accertamenti e degli impegni negli esercizi finanziari 2004 e 2005.

BILANCIO DELLO STATO: Risultati degli anni 2003-2005. Analisi degli impegni ed accertamenti (al lordo delle regolazioni contabili) (milioni di euro)

	2003	2004	2005	Variazioni assolute 2005/2004
ACCERTAMENTI				
- Tributari	367.408	380.062	374.492	-5.570
- Altri accertamenti	52.099	46.707	54.162	7.455
TOTALE ACCERTAMENTI	419.507	426.769	428.654	1.885
IMPEGNI				
- Correnti	391.732	397.759	417.517	19.758
- In conto capitale	59.898	47.476	44.907	-2.569
TOTALE IMPEGNI	451.630	445.235	462.424	17.189
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-32.123	-18.466	-33.770	-15.304

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Analisi degli accertamenti

Per quanto riguarda le entrate, nel prospetto che segue sono poste a raffronto le risultanze provvisorie degli accertamenti 2005 con quelle definitive del 2003 e 2004.

Nel 2005 le entrate finali hanno registrato, rispetto al 2004, un aumento di 1.885 milioni di euro (+0,4%), risultante da una diminuzione di milioni 5.570 (-1,5%) ascrivibile al comparto delle entrate tributarie e da un incremento di milioni 7.455 (+16%) riferito ad altri cespiti.

Va, comunque, tenuto presente che, a motivo della provvisorietà delle risultanze riferite al 2005, non sono da escludere – analogamente a quanto verificatosi nei precedenti esercizi – adeguamenti dell'indicato gettito.

Nell'ambito del comparto delle entrate tributarie la diminuzione del relativo gettito di 5.570 milioni (-1,5%) riguarda per milioni 2.746 (-1,4%), le imposte dirette e per milioni 2.824 (-1,5%) le imposte indirette.

Nella categoria delle imposte dirette si evidenziano principalmente: l'aumento dell'IRE (+ milioni 4.873, pari al +3,6%) e dell'IRES (+milioni 5.698, pari al +18,8%), mentre si registra una riduzione per quanto riguarda i condoni, in relazione alle scadenze previste per i versamenti da parte dei contribuenti (-milioni 6.916, pari al -93,4%), le ritenute sui redditi di capitale (-milioni 2.938, pari al -24,5%) e imposte sostitutive legge 662/96 (-milioni 2.390, pari al -63,7%). Non significative in termini assoluti sono le variazioni, sia in aumento che in diminuzione, registrate per i restanti tributi della categoria in esame; per quanto concerne l'ILOR, tributo ormai soppresso, si registrano accertamenti di entrate esclusivamente per l'emissione di ruoli negli anni considerati, riferiti comunque ad anni precedenti alla sua soppressione.

Di seguito viene riportata l'analisi per articoli degli accertamenti per IRE, IRES e Imposta sostitutiva (ritenute sui redditi da capitale).

Per quanto concerne le imposte indirette, si segnala che la diminuzione registrata (-milioni 2.824, pari all'1,5%), è il risultato delle seguenti variazioni:

- Affari (-milioni 7.199, pari al 25,2%);
- Scambio di beni e servizi (+milioni 7.111, pari al 5,5%);
- Imposte sui consumi (+milioni 515, pari al 3%);
- Lotto e lotterie (-milioni 3.251, pari al 23,9%).

Relativamente alla categoria "Affari", la forte diminuzione è ascrivibile principalmente al venir meno del versamento anticipato delle riscossioni da parte delle banche (-milioni 5.183) in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 30/9/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2/12/2005, n. 248.

Nella categoria economica delle "Imposte sul movimento e scambio delle merci e dei servizi" l'incremento degli accertamenti è dovuto principalmente all'IVA (+milioni 7.135, pari al 6,7%).

Nella successiva voce relativa alle "Imposte sui consumi" l'aumento del gettito (+515 milioni, pari al 3%) si riferisce principalmente all'imposta di consumo sui tabacchi (+milioni 183, pari all'2,1%).

Nell'ambito della categoria del "Lotto e lotterie", la significativa diminuzione registrata è dovuta alle somme relative al lotto (-4.347 milioni, pari al 37,2%) e ai proventi dell'attività di gioco (-milioni 255, pari al 26,4%), parzialmente compensata dall'incremento del prelievo erariale sugli apparecchi da gioco (+845 milioni, pari al 198,8%).

Le entrate diverse da quelle tributarie hanno fatto registrare, nel complesso, accertamenti per milioni 54.162, con un aumento di milioni 7.455 (+16%) dovuto principalmente alle sottoelencate variazioni:

- Retrocessioni, dietimi e swap di interesse (+milioni 2.150);
- Versamento della cassa D.P. per mutui trasferiti MEF (+milioni 3.970);
- Sanatoria opere edilizie abusive (+milioni 1.571);
- Vendita immobili enti previdenziali pubblici (-milioni 1.883);
- Redditi da capitale (+milioni 2.205);
- Multe, ammende e sanzioni in materia tributaria (+milioni 4.302).

	Accertamenti (milioni di euro)			Variazioni %	
	2003	2004	2005	2004/2003	2005/2004
IMPOSTE DIRETTE	189.000	191.969	189.223	1,6	1,4
di cui:					
- IRE	132.081	134.108	138.981	1,5	3,6
- IRES	30.364	30.374	36.072	-	18,8
- ILOR	500	355	240	-29,0	-32,4
- Ritenute sui redditi di capitale	10.286	11.989	9.051	16,6	-24,5
- Ritenuta sui dividendi	267	315	492	18,0	56,2
- Condoni imposte dirette	7.871	7.403	487	-5,9	-93,4
- Sostitutive art. 3 legge 662/96	3.739	3.751	1.361	0,3	-63,7
- Altre imposte sostitutive	1.604	1.730	1.122	7,9	-35,1
- Giochi di abilità e concorsi pronostici	159	143	323	-10,1	125,9
IMPOSTE INDIRETTE	178.408	188.093	185.269	5,4	-1,5
AFFARI	26.236	28.549	21.350	8,8	-25,2
di cui:					
- Concessioni governative	1.148	1.123	1.393	-2,2	24,0
- Registro, bollo e sostitutiva	8.630	10.535	9.692	22,1	-8,0
SCAMBIO BENI E SERVIZI	127.390	128.698	135.809	1,0	5,5
di cui:					
- IVA	105.392	107.113	114.248	1,6	6,7
- Oli minerali	21.145	20.781	20.887	-1,7	0,5
CONSUMI	16.860	17.229	17.744	2,2	3,0
di cui:					
- Tabacchi	8.047	8.720	8.903	8,4	2,1
LOTTO E LOTTERIE	7.922	13.617	10.366	71,9	-23,9
TOTALE ENTRATE TRIBUTARIE	367.408	380.062	374.492	3,4	-1,5
ALTRE ENTRATE	52.099	46.707	54.162	-10,3	16,0
di cui:					
- Assicurazioni R.C. auto	1.745	1.787	1.802	2,4	0,8
- Retrocessioni, dietimi di interesse e SWAP	3.709	3.640	5.794	-1,9	59,2
- Soppressioni gestioni fuori bilancio	364	395	406	8,5	2,8
- Dividendi	2.421	2.918	2.889	20,5	-1,0
- Utili di gestione istituto di emissione	39	31	15	-20,5	-51,6
- Avanzo gestione Monopoli	57	48	60	-15,8	25,0
TOTALE ENTRATE FINALI	419.507	426.769	428.654	1,7	0,4

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

	Accertamenti (milioni di euro)			Variazioni %	
	2003	2004	2005	2004/2003	2005/2004
IRE	132.081	134.108	138.981	1,5	3,6
- Ruoli	4.185	2.817	3.130	-32,7	11,1
- Ritenute sui dipendenti pubblici	10.453	10.849	9.933	3,8	-8,4
- Ritenute sui dipendenti privati	84.536	88.525	91.543	4,7	3,4
- Ritenute d'acconto per redditi di lavoro autonomo	10.643	11.034	11.621	3,7	5,3
- Versamenti a saldo per autotassazione	5.296	4.921	5.699	-7,1	15,8
- Versamenti acconto per autotassazione	16.861	15.885	16.901	-5,8	6,4
- Accertamento con adesione	107	77	154	-28,0	100,0
IRES	30.364	30.374	36.072	-	18,8
- Ruoli	1.622	1.978	2.071	21,9	4,7
- Versamenti a saldo per autotassazione	6.525	6.439	7.803	-1,3	21,2
- Versamenti acconto per autotassazione	22.158	21.896	26.115	-1,2	19,3
- Accertamento con adesione	59	61	83	3,4	36,1
IMPOSTA SOSTITUTIVA	7.802	6.919	6.863	-11,3	-0,8
- Ritenute su interessi, premi ed altri frutti corrisposti da aziende ed istituti di credito	3.014	2.300	2.216	-23,7	-3,7
- Ritenute sugli interessi dei titoli di Stato	35	26	40	-25,7	53,8
- Ritenute sulle obbligazioni e titoli simili di istituti di credito a medio e lungo termine	127	115	142	-9,4	23,5
- Ritenute sui redditi di capitale diversi dai dividendi	120	156	156	30,0	-
- Ritenute sui redditi di capitale corrisposti a soggetti non residenti	287	340	196	18,5	-42,4
- Imp. sost. sugli interessi, premi ed altri frutti di talune obblig. di cui al D. legisl. 1.4.96, n. 239	3.823	3.883	3.936	1,6	1,4
- Altre ritenute	396	99	177	-75,0	78,8

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Analisi degli impegni

Gli impegni per operazioni finali ed al lordo delle regolazioni contabili, con riferimento ai dati definitivi 2003 e 2004 ed alle risultanze provvisorie per il 2005, vengono riportati nel prospetto che segue.

L'incremento complessivo degli impegni provvisori 2005 (462.424 milioni) nei confronti di quelli dell'esercizio precedente (445.235 milioni di euro), è la risultante di una espansione che ha interessato esclusivamente le spese impegnate nella parte corrente, mentre quelle in conto capitale registrano un decremento per 2.569 milioni.

Più specificamente la crescita registrata negli impegni correnti è la risultante di:

a) maggiori impegni per i trasferimenti alle **amministrazioni pubbliche** aumentate di 8.755 milioni; in particolare l'aumento riguarda i trasferimenti destinati alle **Regioni** (a titolo di compartecipazione IVA e per il fondo sanitario nazionale) ed agli **enti di previdenza** aumentati di 2.062 milioni, in relazione soprattutto a maggiori trasferimenti all'INPS;

b) maggiori impegni per i **Redditi da lavoro dipendente** (2.494 milioni di euro). L'incremento riguarda soprattutto la retribuzione lorda in denaro ed i contributi effettivi a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda la retribuzione, l'espansione è dovuta al fatto che l'anno 2005 congloba gli arretrati contrattuali per i comparti di forze armate e polizia di competenza dell'anno 2004;

c) gli **interessi** registrano un forte incremento pari a 9.909 milioni imputabile soprattutto alle somme impegnate da parte dello Stato degli interessi su buoni postali fruttiferi (14.121 milioni) e sui conti correnti postali (1.356 milioni). Negli anni 2003 e 2004 tali somme venivano impegnate da CDP che, allo scopo, riceveva maggiori risorse dallo Stato mediante l'utilizzo dei conti correnti intestati al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Infatti dai dati esposti nell'appendice BS6 emerge che i maggiori impegni su buoni fruttiferi e conti correnti postali sono compensate da minori impegni a Cassa Depositi e Prestiti;

d) i **consumi intermedi** registrano un decremento di 746 milioni, conseguente sia all'applicazione della manovra prevista dalla legge finanziaria 2005, ulteriormente rafforzata dall'effetto riduttivo del D.L. 203/05 convertito nella legge 248/05.

La spesa del comparto in esame comprende i rimborsi a Poste Italiane SpA delle anticipazione relative a spese di giustizia pregresse effettuate negli anni 2003 e precedenti per circa 400 milioni. Al netto di tale partita il comparto in esame registrerebbe un decremento di circa 1.000 milioni.

e) minori impegni per le **poste correttive e compensative** delle entrate (649 milioni di euro) in relazione soprattutto alle vincite al lotto, compensate da maggiori versamenti alla contabilità speciale intestata alla struttura di gestione che provvede alla regolazione in entrata di fondi di bilancio, determinati da regolazioni contabili di imposte relative ad anni pregressi

Con riferimento agli impegni in **conto capitale** il citato decremento di 2.569 milioni ha interessato in maniera particolare:

- le **amministrazioni pubbliche** all'interno delle quali si registra un decremento di impegni per 3.503 milioni, imputabile in prevalenza alle regioni ed alle amministrazioni pubbliche centrali. Per le prime il citato decremento (pari a 1.620 milioni) è attribuibile alle aree sottoutilizzate, mentre per le amministrazioni centrali, è riconducibile a minori somme impegnate per il fondo innovazione tecnologica e per le agenzie fiscali.

BILANCIO DELLO STATO: Analisi Economica degli impegni (al lordo delle regolazioni contabili)
(milioni di euro)

	2003	2004	2005	Variazioni 2005/2004	
				Assolute	%
SPESE CORRENTI					
Redditi da lavoro dipendente	77.388	79.774	82.268	2.494	3,1
IRAP	4.278	4.339	4.380	41	0,9
Consumi intermedi	13.605	13.765	13.019	-746	-5,4
Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche:	159.548	168.552	177.307	8.755	5,2
- amministrazioni centrali	8.455	8.465	10.063	1.598	18,9
- amministrazioni locali:	83.857	90.143	95.238	5.095	5,7
- regioni	63.325	68.376	72.913	4.537	6,6
- comuni	12.886	14.000	14.210	210	1,5
- altre	7.646	7.767	8.115	348	4,5
- enti previdenziali e assistenza sociale	67.236	69.944	72.006	2.062	2,9
Trasferimenti correnti a famiglie e ISP	3.972	4.087	4.069	-18	-0,4
Trasferimenti correnti a imprese	5.106	5.116	4.807	-309	-6,0
Trasferimenti correnti a estero	1.589	1.505	1.645	140	9,3
Risorse proprie CEE	12.822	14.139	14.480	341	2,4
Interessi passivi e redditi da capitale	71.304	60.566	70.475	9.909	16,4
Poste correttive e compensative	41.371	45.239	44.590	-649	-1,4
Ammortamenti	163	163	163	-	-
Altre uscite correnti	586	514	314	-200	-38,9
Totale Spese Correnti	391.732	397.759	417.517	19.758	5,0
SPESE IN CONTO CAPITALE					
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	5.747	5.524	6.029	505	9,1
Contributi agli investimenti ad Amm.ni pubbliche:	22.397	22.924	19.421	-3.503	-15,3
- amministrazioni centrali	9.895	10.736	9.421	-1.315	-12,2
- amministrazioni locali:	11.555	11.199	9.046	-2.153	-19,2
- regioni	6.214	6.416	4.796	-1.620	-25,2
- comuni	4.518	3.770	3.135	-635	-16,8
- altre	823	1.013	1.115	102	10,1
- enti previdenziali e assistenza sociale	947	989	954	-35	-3,5
Contributi agli investimenti ad imprese	10.116	7.915	5.393	-2.522	-31,9
Contributi agli investimenti a famiglie e ISP	258	115	136	21	18,3
Contributi agli investimenti ad estero	416	536	919	383	71,5
Altri trasferimenti in conto capitale	13.978	4.558	6.584	2.026	44,4
Acquisizione di attività finanziarie	6.986	5.904	6.425	521	8,8
Totale Spese Capitali	59.898	47.476	44.907	-2.569	-5,4
IN COMPLESSO	451.630	445.235	462.424	17.189	3,9

Fonte: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

- minori **trasferimenti alle imprese** per 2.522 milioni di euro relativi alla compensazione dei crediti di imposta per l'occupazione e gli investimenti e per gli incentivi alle imprese industriali.

Compensano tali decrementi gli altri trasferimenti in conto capitale la cui espansione pari a 2.026 milioni è relativa a maggiori impegni destinati ai disavanzi USL ed alla cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali;

- maggiori impegni per **acquisizione di attività finanziarie**, il cui incremento pari a 521 milioni è riferibile soprattutto a maggiori impegni per apporti al capitale sociale delle ferrovie dello Stato e alla ricapitalizzazione della società trasporti aereo.

8.3.2 – I BILANCI DELLE REGIONI, PROVINCE, COMUNI E COMUNITÀ MONTANE

La finanza degli Enti Locali

Il sistema dei trasferimenti erariali si inquadra nel più ampio concetto di finanza propria e derivata. Tale concetto è fissato, nei principi generali nell'articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del titolo V, della parte seconda, della Costituzione ha successivamente rimodellato i poteri e le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e previsto sensibili cambiamenti all'ordinamento degli Enti Locali in prospettiva federalista. Tra i tratti essenziali della riforma figura anche la riformulazione dell'articolo 119 della Costituzione, sulla base del quale vengono delineati i rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti Locali e costituzionalizzato il principio di autonomia finanziaria di questi ultimi.

La legge del 5 giugno 2003, n. 131 (legge "La Loggia"), recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3", apre quindi la strada all'applicazione delle disposizioni contenute nel novellato Titolo V, della parte II, della Costituzione. Tra i contenuti della predetta legge va evidenziata anche la disposizione che contempla il conferimento della delega al Governo per l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane e per la revisione del Testo Unico e delle norme in materia di Enti Locali, in conformità al nuovo quadro costituzionale.

Con legge costituzionale del 16 novembre 2005 è stata approvata una più ampia riforma federale della Costituzione, istitutiva del Senato federale della Repubblica, e rimodulato l'assetto dell'attuale competenza legislativa.

Tornando alla normativa vigente in materia di trasferimenti erariali agli Enti Locali, il richiamato articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria a Comuni e Province fondata sulla *certezza di risorse proprie e trasferite*, principio questo in precedenza introdotto dall'articolo 54, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tale disposizione viene anche precisata la tipologia di entrate che costituiscono la finanza di Comuni e Province (addizionali, compartecipazioni, imposte, tasse, trasferimenti statali e

regionali, ecc.). In relazione a ciò i trasferimenti erariali rappresentano una delle più importanti, seppure non più la prevalente, forme di entrata.

I Comuni vengono convenzionalmente suddivisi, a seconda della popolazione residente, in 12 classi demografiche (da meno di 500 abitanti ad oltre 500.000 abitanti). Le Province sono suddivise in quattro classi demografiche che tengono conto anche dell'estensione territoriale. Il rilievo della suddivisione risiede nel fatto che molte leggi e regolamenti prevedono disposizioni e parametri diversi in relazione alla classe demografica di appartenenza.

Peraltro, proprio il richiamato articolo 149, comma 5, del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, prevede espressamente che i trasferimenti erariali debbano essere ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio, delle condizioni socio-economiche nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse.

Il sistema dei trasferimenti erariali

Fino al 1984 i contributi erariali venivano attribuiti con rimborso a piè di lista, ciò che ha determinato una erogazione svincolata da principi di equa distribuzione.

Successivamente, in applicazione della delega conferita con la legge del 23 ottobre 1992, n. 421, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale, al Titolo IV, Capo II, articoli 34 e seguenti, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528 e da successivi provvedimenti legislativi, reca la disciplina a regime dei trasferimenti erariali agli Enti Locali a decorrere dall'anno 1994.

Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, fu introdotto un primo innovativo sistema di riequilibrio, da attuarsi inizialmente in sedici anni, fondato sulla metodologia dei parametri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché di una perequata distribuzione delle risorse in relazione agli squilibri di fiscalità locale. Tale sistema era basato sulla detrazione annua del 5% dei contributi erariali spettanti a Comuni e Province e sulla loro successiva redistribuzione, utilizzando i contributi annualmente detratti, con la citata metodologia dei parametri obiettivi. Ha trovato tuttavia applicazione per i soli anni 1994 e 1995 in quanto successivamente sospeso in attesa dell'adozione di un nuovo sistema di riequilibrio. Il riparto dei trasferimenti con tale metodologia non ha tuttavia investito la generalità degli Enti, ma esclusivamente quelli nei confronti dei quali è stata operata la detrazione del 5% del complesso dei contributi ordinari e perequativi. Infatti, dallo stesso sono stati esclusi gli Enti beneficiari del contributo minimo garantito (trattasi di una clausola di salvaguardia a favore degli Enti ai quali deve essere comunque assicurato un minimo di contributi erariali per il finanziamento dei servizi indispensabili per le funzioni statali delegate o attribuite), i quali, avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi, hanno avuto l'attivazione della predetta garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

Negli anni successivi, la limitata consistenza delle risorse assegnate agli Enti Locali, dovuta ad esigenze di bilancio connesse agli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea, ha fatto sì che venisse favorita l'introduzione di sistemi perequativi non più basati su contributi aggiuntivi, ma da attuarsi con le risorse già in dotazione agli Enti Locali.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha, quindi, successivamente aggiornato il precedente sistema introducendo, dall'anno 1996, un sistema di riequilibrio "a fabbisogni standardizzati" dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati spettanti a Province e Comuni, da attuarsi in dodici anni, al fine di creare un modello di perequazione che potesse meglio consentire il riallineamento degli enti in sottodotazione di risorse.

Per gli Enti per i quali veniva evidenziata una posizione di sovradotazione di risorse l'adozione di tale sistema prevedeva la riduzione dei trasferimenti erariali, nella misura di un dodicesimo delle differenze in eccesso, con conseguente redistribuzione proporzionale, a decorrere dall'anno 1996, in favore degli Enti in posizione di sottodotazione. In conseguenza dei "tagli" delle risorse da effettuare nei confronti degli Enti in posizione di sovradotazione delle risorse, i sistemi di perequazione dovevano necessariamente essere effettuati in tempi medio-lunghi, al fine di non arrecare squilibri finanziari e difficoltà di funzionamento degli stessi e di consentire loro, conseguentemente, di prevedere un'idonea politica per l'acquisizione delle dotazioni finanziarie e modulazione delle spese.

Tale sistema, che doveva trovare applicazione dall'anno 1996, venne ritenuto eccessivamente gravoso per gli enti "sovradotati", i quali avrebbero dovuto sopportare sistematici tagli delle risorse loro trasferite, e quindi sospeso in attesa del riordino del sistema di finanza locale, previsto inizialmente dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui entrata in vigore venne più volte prorogata ed infine sospesa dall'articolo 27 della legge n. 448 del 2001, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 3. Il richiamato articolo 9 privilegia la distribuzione delle eventuali risorse aggiuntive a favore degli Enti sottodotati, ossia di quelli le cui risorse risultino al di sotto della media pro capite della fascia demografica di appartenenza, in proporzione allo scarto rispetto alla media stessa.

Tale modalità di riparto ha trovato conferma dall'anno 1998 fino all'anno 2004. Per il 2005, il legislatore ha quindi disposto che parte delle risorse aggiuntive riconosciute per detto anno, pari a complessivi 340 milioni di euro, derivanti dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguenti alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, venissero distribuite:

- per 90 milioni di euro attraverso il rifinanziamento dei contributi già attribuiti a favore dei Comuni in posizione di sottodotazione delle risorse per l'anno 2004;
- per ulteriori 80 milioni di euro a favore della stessa tipologia di Enti (destinando complessivamente ai soggetti così individuati risorse per 170 milioni di euro).

Le residue risorse, ammontanti a 170 milioni di euro sono state quindi ripartite con le modalità che verranno nel dettaglio specificate nel paragrafo avente per oggetto Trasferimenti e legge finanziaria.

I fondi delle contribuzioni erariali

In attesa dell'esplicazione dei nuovi principi costituzionali, l'articolazione dei trasferimenti è tuttora disciplinata dal sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

Il vigente sistema dei trasferimenti erariali è imperniato sulla presenza di cinque fondi dei quali tre per i trasferimenti di natura corrente (“fondo ordinario”, “fondo consolidato” e “fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale”) e due per i trasferimenti in conto capitale (“fondo nazionale ordinario per gli investimenti” e “fondo nazionale speciale per gli investimenti”).

La dotazione di base del contributo ordinario è costituita dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell’addizionale sui consumi di energia elettrica riconosciuti agli Enti Locali per l’anno 1993. Per i Comuni la quota di fondo ordinario venne ridotta di un importo pari al gettito, dovuto per l’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), calcolato sulla base dell’aliquota al 4 per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell’INVIM, acquisito dallo Stato, individuato nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. Funzione principale del fondo ordinario è quella di contribuire al finanziamento della spesa corrente per i servizi indispensabili. Il contributo consolidato comprende invece una congerie di erogazioni specifiche previste da leggi speciali.

Il terzo fondo, del tutto innovativo, intende assegnare contributi agli Enti dotati di basi imponibili inferiori rispetto ai valori medi nazionali. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti ha la natura di contributo in conto capitale da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di opere di preminente interesse sociale ed economico ed è quantificato nella legge finanziaria. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, alimentato con i proventi della casa da gioco del Comune di Campione d’Italia, è destinato al finanziamento di opere pubbliche nei territori degli Enti Locali i cui organi siano sciolti per attività mafiosa o di quelli in gravi condizioni di degrado.

Infine, il fondo per lo sviluppo degli investimenti (per Comuni, Province e Comunità Montane) è mantenuto tra le voci delle contribuzioni erariali ed è destinato al finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore della nuova normativa. La sua consistenza va riducendosi a seguito della progressiva estinzione dell’indebitamento precedente.

L’assegnazione dei trasferimenti

In ordine alle modalità di assegnazione dei trasferimenti, trovano conferma, per l’anno 2005, le modalità di erogazione dei contributi e di altre assegnazioni per gli Enti Locali individuate con il decreto del Ministro dell’Interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

Sono esclusi da questo regime gli Enti soggetti a monitoraggio (tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti) nei confronti dei quali i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei prefissati limiti di giacenza. Il richiamato decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2002, si rammenta, ha regolato l’erogazione per il 2002, da parte del Ministero dell’Interno a favore degli Enti Locali per i quali non sia prevista una differente disciplina, dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previsti da altre disposizioni normative. Tali modalità restano confermate dal 2003 in poi.

In particolare, con il predetto decreto viene disposto quanto segue:

- modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo:

I contributi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre;

- modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno di investimenti:

I contributi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre;

- modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale:

i contributi di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno;

- modalità di erogazione di altri trasferimenti:

i contributi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno. I contributi previsti da altre disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'Interno, se non diversamente disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili;

- modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'I.R.PE.F.:

a partire dall'anno 2002 le somme da attribuire ai Comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'I.R.PE.F., di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.

L'articolo 1, comma 20, della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) dispone, altresì, che per il triennio 2005-2007 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2006). L'articolo 66 della richiamata legge n. 388 del 2000, si rammenta, disciplina la determinazione e le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali per gli anni 2001 e 2002 agli Enti Locali assoggettati al sistema di monitoraggio diretto delle disponibilità di cassa da parte del Ministero dell'Interno. Trattasi, nella sostanza, degli Enti di maggiore dimensione demografica e cioè tutte le Province ed i Comuni con popolazione con più di 50.000 abitanti, per i quali è confermato il sistema relativo al monitoraggio della spesa, consistente nel pagamento da parte del Ministero dei trasferimenti, con mandati diretti, solo al verificarsi di determinati limiti di giacenza di cassa, ma con possibilità di richiesta di accreditamento degli stessi, con procedura

diretta e immediata, per spese improcrastinabili ed inderogabili. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2001 sul controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, è aumentato il numero degli enti monitorati, ricomprendendo in essi tutte le Province ed i Comuni con popolazione da 50.000 a 60.000 abitanti; è stata inoltre prevista, per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, la non assoggettabilità al limite di giacenza al raggiungimento del quale erano effettuati i pagamenti a carico dello Stato, attraverso le anticipazioni da parte delle sezioni di tesoreria provinciali del Tesoro, rimborsate dal Ministero dell'Interno (sistema della Comunicazione).

Il sistema delle attribuzioni delle risorse finanziarie agli Enti Locali si svolge, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni con due distinte modalità:

a) erogazione con mandato informatico collettivo in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

b) monitoraggio per tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e possibilità di richiedere per spese improcrastinabili ed inderogabili il pagamento diretto e immediato dei trasferimenti.

Per le modalità di cui al punto a) il sistema prevede l'attribuzione delle risorse attraverso l'adozione di un decreto di impegno e pagamento per ogni tipologia di contributo, cui corrisponde un capitolo del bilancio dello Stato, nel quale si suddivide la rata: contributo ordinario, contributo per la perequazione della fiscalità locale, contributo consolidato e per gli investimenti.

Per quanto concerne quella di cui al punto b) l'attività di monitoraggio è affidata al Ministero dell'Interno e riguarda 217 Enti. Essa consiste nel verificare la consistenza finanziaria dei conti di tesoreria degli Enti interessati e, per quelli che risultano al di sotto del limite di giacenza determinato percentualmente sulla spettanza annuale dei fondi ordinario, perequativo, consolidato e per gli investimenti, si provvede su richiesta al trasferimento delle risorse nella misura sufficiente a riportare detta consistenza al di sopra del limite di giacenza. Il sistema di monitoraggio per l'attribuzione delle risorse finanziarie è finalizzato ad attribuire i contributi erariali solo nella misura necessaria al fabbisogno degli Enti Locali.

La diminuzione, rispetto all'anno precedente, del numero di enti soggetti a monitoraggio è imputabile, in particolare, all'avvenuta sperimentazione degli effetti del superamento del sistema di tesoreria unica condotto, in applicazione dell'articolo 1, comma 79, della legge n. 311 del 2004, nei confronti degli enti individuati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la Conferenza Unificata, il Ministro dell'Interno e il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 83361 dell'8 luglio 2005 ed avviata dal 1° settembre 2005 (SIOPE). Per i predetti soggetti (in particolare, per quanto riguarda gli Enti Locali, tre Province, tre Comunità Montane e sei Comuni), i trasferimenti statali e le entrate proprie affluiscono direttamente ai tesorieri degli enti. I pagamenti del Ministero dell'Interno a favore degli Enti Locali ammessi alla sperimentazione sono effettuati in conformità delle disposizioni di cui al decreto del Ministero dell'Interno del 21 febbraio 2002, recante le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali agli Enti Locali non soggetti alle disposizioni sui limiti di giacenza.

Le norme della legge finanziaria per l'anno 2005

Trasferimenti

L'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2005)” contiene numerose disposizioni aventi riflessi in termini finanziari nei confronti di Comuni, Province, Comunità Montane ed Unioni di Comuni per l'anno 2005.

In particolare, esse riguardano:

– la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti in favore di ogni singolo Ente Locale per l'anno 2005, in base alle disposizioni recate dall'articolo 31, comma 1, primo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per l'anno 2003);

– la destinazione dell'incremento dei trasferimenti erariali (articolo 1, comma 64 della legge finanziaria per l'anno 2005), pari a complessivi 340 milioni di euro, derivante dal reintegro della riduzione dei trasferimenti erariali conseguente alla cessazione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (trattasi, nella fattispecie, della riduzione dei trasferimenti erariali spettanti ai Comuni ed alle Province a valere sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero del fondo ordinario, fondo consolidato e fondo per gli squilibri della fiscalità locale, quali risultanti per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 nella misura dell'1%, del 2% e del 3%). Le predette risorse sono state distribuite, per 260 milioni di euro, a favore degli Enti Locali per confermare i contributi di cui all'articolo 3, commi 27, 35, secondo periodo, 36 e 141, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e per 80 milioni di euro in favore dei soli Comuni in posizione di “sottodotazione” delle risorse, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni. La predetta operazione ha quindi sostanzialmente prodotto il rifinanziamento dei seguenti contributi già attribuiti per l'anno 2004, per:

- 90 milioni di euro, a favore dei Comuni, ad incremento del fondo ordinario;
- 90 milioni di euro, a favore dei Comuni in posizione di sottodotazione di risorse;
- 50 milioni di euro, destinati al finanziamento delle spese per investimenti, a favore dei Comuni appartenenti alle più ridotte fasce demografiche (in particolare, quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti);
- 20 milioni di euro, a favore delle Unioni di Comuni;
- 5 milioni di euro a favore delle Province, ad incremento del fondo ordinario;
- 5 milioni di euro, a favore delle Comunità Montane, ad incremento del fondo ordinario.

È stata quindi disposta l'assegnazione di ulteriori trasferimenti aggiuntivi, per 80 milioni di euro, a favore degli enti in posizione di sottodotazione delle risorse;

– in ordine ai contributi a valere, specificatamente, sul fondo nazionale ordinario per lo sviluppo degli investimenti, trova conferma, per l'anno 2005, il contributo integrativo, pari a 50 milioni di euro, destinato in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992, già previsto dall'articolo 3, comma 36, della legge n. 350 del 2003, mentre viene meno il finanziamento

della dotazione di base (pari, per il 2004, a circa 103 milioni di euro). Le disposizioni di legge in materia privilegiano, infatti, la distribuzione delle disponibilità a valere sul fondo in esame a favore degli Enti appartenenti alle più ridotte fasce demografiche, i cui bilanci sono spesso caratterizzati da notevole rigidità, dando luogo ad una traslazione di risorse a favore di questi ultimi. Di tale contribuzione hanno beneficiato, per il 2005, ben 4.153 Enti;

— per quanto concerne, invece, la dinamica del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti Locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la determinazione annua del contributo a valere sul predetto fondo, nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Permane, quindi, l'impegno statale a corrispondere il contributo per le rate di ammortamento dei mutui già stipulati dagli Enti Locali negli anni pregressi per il finanziamento delle spese di investimento ed ammessi a contribuzione erariale secondo i parametri stabiliti di anno in anno dalle leggi annuali in materia di finanza locale;

— il rifinanziamento, per quanto concerne le Province e le Comunità Montane, disposto per l'anno 2005 dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 311 del 2005, dell'incremento dei trasferimenti erariali a favore di ciascuna categoria di tali Enti nella misura di 5 milioni di euro, per complessivi 10 milioni di euro, già previsto per l'anno 2004;

— la conferma relativamente alle Unioni di comuni, come già evidenziato in premessa, disposta dall'articolo 1, comma 64, della legge n. 311 del 2004, dei contributi aggiuntivi già attribuiti per l'anno 2004, per complessivi 20 milioni di euro. Per l'anno 2005 sono stati quindi erogati dal Ministero dell'Interno trasferimenti erariali a favore delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane per l'esercizio di funzioni associate, nonché dei Comuni risultanti da procedure di fusione derivanti, in parte, da disposizioni aggiuntive ed, in parte, dalla legge n. 311 del 2004, per complessivi 31,88 milioni di euro.

Il fenomeno della costituzione delle Unioni di Comuni ha trovato notevole impulso proprio dagli incentivi finanziari statali previsti di anno in anno dalle leggi finanziarie nonché da alcune modifiche della specifica disciplina normativa e, in particolare, dalla soppressione dell'obbligo di procedere alla fusione entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione.

A conferma di ciò basti osservare come dall'anno 1996, anno di costituzione della prima Unione, tale fenomeno abbia subito una crescita estremamente significativa, passando dalle 13 Unioni di Comuni costitutesi nell'anno 1999, alle 243 Unioni di Comuni costitutesi a tutto l'anno 2005, anno, quest'ultimo, nel corso del quale si sono costituite 27 nuove Unioni ed in cui è stata riscontrata la cessata esistenza di 2 Unioni.

In ordine al definitivo consolidamento, negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003, nel loro tetto massimo, spettanti in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, assunto in occasione delle calamità naturali in esecuzione dell'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, previsto, per l'anno 2004, dall'articolo 3, comma 51, della legge n. 350 del 2003, la legge finanziaria per l'anno 2005, ha, all'articolo 1, comma 53, soppresso la disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 3, comma 51, della richiamata legge n. 350 del 2003, secondo la quale, i Comuni che non avessero certificato il mantenimento del requisito sogget-